

## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 95/2011

del 30 settembre 2011

**che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 63/2011 del 1° luglio 2011 <sup>(1)</sup>.
- (2) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 70/2011 del 1° luglio 2011 <sup>(2)</sup>.
- (3) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2010/617/UE della Commissione, del 14 ottobre 2010, che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda l'elenco dei posti d'ispezione frontalieri e delle unità veterinarie nel sistema Traces <sup>(3)</sup>.
- (4) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2010/653/UE della Commissione, del 21 ottobre 2010, che modifica l'allegato II della decisione 2009/861/CE recante misure transitorie a norma del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la trasformazione di latte crudo non conforme in alcuni stabilimenti di trasformazione del latte in Bulgaria <sup>(4)</sup>.
- (5) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2010/654/UE della Commissione, del 27 ottobre 2010, che modifica la decisione 2009/852/CE per quanto riguarda l'elenco di alcuni stabilimenti di trasformazione del latte in Romania soggetti a determinate misure transitorie <sup>(5)</sup>.
- (6) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2011/9/UE della Commissione, del 10 gennaio 2011, che modifica la decisione 2010/89/UE per quanto riguarda misure transitorie relative all'applicazione di taluni requisiti strutturali di cui ai regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ad alcuni stabilimenti in Romania <sup>(6)</sup>.
- (7) La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

## Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è così modificato:

- 1) al punto 39 (decisione 2009/821/CE della Commissione) della parte 1.2 è aggiunto il seguente trattino:

«— **32010 D 0617**: Decisione 2010/617/UE della Commissione, del 14 ottobre 2010 (GU L 271 del 15.10.2010, pag. 8).»;

- 2) al primo trattino (decisione 2009/852/CE della Commissione) dei punti 16 [regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] e 17 [regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 6.1, sotto la dicitura «Si applicano le disposizioni provvisorie contenute nei seguenti atti:» viene aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

— **32010 D 0654**: Decisione 2010/654/UE della Commissione, del 27 ottobre 2010 (GU L 283 del 29.10.2010, pag. 34).»;

- 3) al secondo trattino (decisione 2010/89/UE della Commissione) del punto 16 [regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 6.1, sotto la dicitura «Si applicano le disposizioni provvisorie contenute nei seguenti atti:» viene aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

— **32011 D 0009**: Decisione 2011/9/UE della Commissione, del 10 gennaio 2011 (GU L 6 dell'11.1.2011, pag. 30).»;

- 4) al secondo trattino (decisione 2009/861/CE della Commissione) del punto 17 [regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 6.1, sotto la dicitura «Si applicano le disposizioni provvisorie contenute nei seguenti atti:» viene aggiunto il seguente trattino:

«— **32010 D 0653**: Decisione 2010/653/UE della Commissione, del 21 ottobre 2010 (GU L 283 del 29.10.2010, pag. 28).»

## Articolo 2

Il punto 54zzzh [regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo è così modificato:

<sup>(1)</sup> GU L 262 del 6.10.2011, pag. 16.

<sup>(2)</sup> GU L 262 del 6.10.2011, pag. 26.

<sup>(3)</sup> GU L 271 del 15.10.2010, pag. 8.

<sup>(4)</sup> GU L 283 del 29.10.2010, pag. 28.

<sup>(5)</sup> GU L 283 del 29.10.2010, pag. 34.

<sup>(6)</sup> GU L 6 dell'11.1.2011, pag. 30.

1) al primo trattino (decisione 2009/852/CE della Commissione), sotto la dicitura «Si applicano le disposizioni provvisorie contenute nei seguenti atti:» viene aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

— **32010 D 0654**: Decisione 2010/654/UE della Commissione, del 27 ottobre 2010 (GU L 283 del 29.10.2010, pag. 34).»;

2) al secondo trattino (decisione 2010/89/UE della Commissione), sotto la dicitura «Si applicano le disposizioni provvisorie contenute nei seguenti atti:» viene aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

— **32011 D 0009**: Decisione 2011/9/UE della Commissione, del 10 gennaio 2011 (GU L 6 dell'11.1.2011, pag. 30).»

#### Articolo 3

I testi delle decisioni 2010/617/UE, 2010/653/UE, 2010/654/UE e 2011/9/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

#### Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 1° ottobre 2011, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo (\*).

#### Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2011

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER

---

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.